



# COMUNE DI CHIALAMBERTO

## PROVINCIA DI TORINO

### ORDINANZA

N. 21/2013 Reg. Ord.

#### SMALTIMENTO E DISTRUZIONE CARCASSA DI BOVINO MORTO IN ALPEGGIO

##### IL SINDACO

- Vista la proposta di autorizzazione allo smaltimento in loco emessa dal Servizio Veterinario dell'A.S.L. TO4 in data 20/09/2013, pervenuta a questi uffici in data 20/09/2013;
- Sentito il parere dell'A.R.P.A. e del S.I.S.P. dell'A.S.L. n. 6;
- Richiamata la decisione 2001/2/CE secondo cui le carcasse dei bovini morti in allevamento sono classificate come materiale specifico a rischio BSE;
- Visto il T.U.L.L.SS. 27/7/1934 n. 1265;
- Visto l'art. 32 della Legge 23/12/1978 n. 833;
- Vista la L.R. 26/10/1982 n. 30;
- Visto l'art. 38 della Legge 8/6/1990 n. 142;
- Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. 8/2/1954 n. 320;
- Vista l'Ordinanza del Ministero della Sanità 15/6/1998;
- Vista l'Ordinanza del Ministero della Sanità 17/11/2000;
- Visto il Piano Regolatore Generale Comunale;
- Visti i possibili rischi per la pubblica salute derivanti dal mancato smaltimento della carcassa,

##### ORDINA

La distruzione, mediante interrimento e denaturazione con agenti disinfettanti, come da istruzioni di seguito riportate, del seguente animale:

specie BOVINA                      razza PEZZATA NERA                      mantello pezzato nero                      sesso F                      età vedi sotto

recante marca auricolare: IT001908000162 ,

morta per complicanze uterine

in alpeggio ALPE SAN BERNE' proveniente dall'allevamento di proprietà del sig.

BORELLO ALDO residente a POIRINO Via/Fraz. CASCINA RUA'13

Istruzioni per interrimento carcasse di bovini morti in allevamento:

1. La carcassa dovrà essere interrata ad una profondità minima di mt. 2 e comunque in modo che sopra la carcassa stessa sia presente uno strato di terra di almeno mt. 1;
2. Al fine di evitare inquinamenti alle falde acquifere, la fossa dovrà essere individuata in luogo appropriato ed il fossato cosparso di calce viva;
3. La carcassa, prima dell'interrimento, dovrà essere cosparsa di una soluzione disinfettante di ipoclorito di sodio al 5% (denominazione commerciale candeggina o varechina).

Si dispone la notifica immediata della presente al Sig. BORELLO ALDO (allevatore) ed il conseguente invio di copia al Servizio Veterinario competente territorialmente. Gli Agenti di Polizia Municipale ed il Servizio Veterinario dell'A.S.L. TO4 sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Chialamberto li 20/09/2013



IL SINDACO  
(Adriano BONADE' BOTTINO)

*Adriano Bonade' Bottino*